

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 19 giugno 2014



BANDI E GARE

Italia Oggi	19/06/14	P. 31	Bandi di gara pubblicati sui giornali fino al 2016	Andrea Mascolini	1
-------------	----------	-------	----------------------------------------------------	------------------	---

APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore	19/06/14	P. 15	Appalti, prime mosse di Cantone	Mauro Salerno, Giorgio Santilli	2
Sole 24 Ore	19/06/14	P. 15	Limite alle varianti perno della riforma	Giorgio Santini	3

DEBITI PA

Italia Oggi	19/06/14	P. 27	Sui debiti p.a. comuni in tilt		4
-------------	----------	-------	--------------------------------	--	---

FOTOVOLTAICO

Italia Oggi	19/06/14	P. 27	Bollette tagliate del 10%. Fotovoltaico, incentivi spalmati	Cinzia De Stefanis	5
-------------	----------	-------	-------------------------------------------------------------	--------------------	---

ENERGIA RINNOVABILI

Corriere Della Sera	19/06/14	P. 5	Rinnovabili, addio (retroattivo) alle rendite. Quella protesta di banche e investitori	Stefano Agnoli	6
Italia Oggi	19/06/14	P. 33	Rinnovabili, semplificato il placet per i mini impianti		8

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Italia Oggi	19/06/14	P. 34	Dissesto, petizione sulle risorse		9
-------------	----------	-------	-----------------------------------	--	---

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sole 24 Ore	19/06/14	P. 51	Per le fatture elettroniche «codice» semplificato	Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce	10
-------------	----------	-------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----

NOTAI

Italia Oggi	19/06/14	P. 18	Proprietà fondiaria. I notai in campo		11
-------------	----------	-------	---------------------------------------	--	----

COMMERCIALISTI

Italia Oggi	19/06/14	P. 36	Esami di stato a tutela del paese		12
-------------	----------	-------	-----------------------------------	--	----

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	19/06/14	P. 53	Iva evasa, paga il professionista	Antonio Iorio	14
-------------	----------	-------	-----------------------------------	---------------	----

Il dl Irpef proroga il passaggio alla pubblicità online

Bandi di gara pubblicati sui giornali fino al 2016

DI ANDREA MASCOLINI

Torna l'obbligo di pubblicazione sui giornali dei bandi di gara e degli avvisi, almeno fino al primo gennaio 2016; ed è ancora in vigore l'obbligo di rimborsare le spese per la pubblicità sui quotidiani alle stazioni appaltanti da parte dell'aggiudicatario dell'appalto. E quanto prevede il decreto n.66/2014 (quello che contiene il «bonus Irpef») convertito definitivamente in legge ieri dalla camera. Il provvedimento postpone di un anno e mezzo il passaggio alla pubblicità online degli atti di gara delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 26 del dl, nella sua versione originaria, interveniva sulla disciplina in materia di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (dlgs 163/2006), con la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché con la previsione dell'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice. Si prevedeva altresì l'obbligo a carico dell'aggiudicatario del rimborso delle spese di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto. Le norme toccate erano gli articoli 66 e 122 del Codice appalti. In base alla norma iniziale del decreto-legge, quindi, bandi e avvisi di gara sarebbero stati pubblicati soltanto sul sito della stazione appaltante, del ministero delle infrastrutture e su quello dell'Osservatorio dei contratti pubblici. Al senato con una modifica ad hoc, viene sostanzialmente dato più tempo per il passaggio alla pubblicità on line. In particolare

nel corso dell'esame al senato è stato aggiunto il comma 1-bis, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2016. La norma afferma che fino al 31 dicembre 2015 sia applicabile la disciplina antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 66, cioè il comma 7 dell'articolo 66 e il comma 5 dell'articolo 122 del Codice, che però vengono novellati dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto 66 (cioè con l'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, per via telematica, delle informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice dei contratti). Nel corso dell'esame al senato è stato, altresì, inserito il comma 1-ter, che fa salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sostanza quindi si dà più tempo per il passaggio alla sola modalità elettronica per le pubbliche amministrazioni; per l'aggiudicatario dell'appalto invece poco cambia. Si conferma infatti, perché non toccato dalla norma approvata, quanto stabilito dall'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 179/2012, pienamente applicabile in considerazione del differimento al 1° gennaio 2016 del termine a decorrere dal quale la nuova disciplina si applicherà. La norma del 2012 prevede che, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese di pubblicazione, per estratto, su almeno due (o uno) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due (o uno) a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (articolo 66, comma 7, secondo periodo, e articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice soppressi dalle novelle del comma 1) sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.



Lavori pubblici. Nel corso di un'audizione alla Camera il presidente dell'Autorità anticorruzione scandisce le sue priorità

Appalti, prime mosse di Cantone


Commissari in vista nelle imprese coinvolte nella bufera delle tangenti Expo

Mauro Salerno
Giorgio Santilli
ROMA

Commissari al più presto nelle imprese coinvolte nella bufera delle tangenti Expo, revoche degli appalti alle imprese "corrotte" rendendo obbligatori per le grandi opere i protocolli di legalità oggi troppo lacunosi, abolizione del sistema di qualificazione "privatistico" basato sulle Soa (società organismo di attestazione) per tornare a una qualificazione tutta pubblica delle imprese appaltatrici, stretta sulle varianti in corso d'opera, trasferimento della gran parte dei poteri dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) da lui guidata. Così si è presentato Raffaele Cantone per la prima volta in audizione parlamentare da quando il governo ha deciso di farne l'uomo che dovrebbe riportare legalità ed efficienza negli appalti pubblici: un'ora e mezza davanti alla commissione Ambiente della Camera, utile per approfondire non solo gli aspetti patologici emersi negli appalti dell'Expo, ma anche il sistema generale di vigilanza sugli appalti che Cantone ha in mente con la fusione delle due attuali Autorità. L'invito rivoltogli dalla commissione riguardava il tema della riforma degli appalti ad ampio raggio e Cantone non ha lesinato le risposte, incassando poi il pieno sostegno del presidente, Ermesto Realacci. Cantone ha anzitutto confermato la volontà di usare lo strumento del commissariamento delle aziende implicate nelle inchieste Expo. Riferendosi alla misura prevista dal decreto Pa alle ultime limature, Cantone non ha negato profili delicati per il diritto d'impresa, ma ha chiarito che «la utilizzeremo sicura-

mente, e non è un annuncio, è una cosa scontata, per le imprese ad oggi coinvolte in fatti di corruzione». Cantone ha poi definito «giusta» la scelta operata dal Governo con il decreto Pa che prevede «l'eliminazione e l'incorporazione» dell'Avcp nell'attuale Autorità anticorruzione (vedi le anticipazioni nel Sole 24 Ore di ieri). Valutazione positiva «sui poteri di controllo». Giudicati «significativi» anche se «si tratterà di capire come calarli nella realtà». La nuova Avcp si occuperà più «di vigilanza e controllo sugli appalti, meno di contenzioso e attività consultiva». Bene anche la norma che impone alle stazioni appaltanti di comunicare all'Anac tutte le varianti di tutti gli appalti in corso autorizzate dalle stazioni appaltanti. «Si tratterà di numeri molto rilevanti - ha detto Cantone -». Questa norma funzionerà da deterrente in un primissimo periodo, poi rischia di trasformarsi nell'ennesima comunicazione formale senza conseguenze. Dunque, la sfida «è riuscire a limitare subito il numero delle varianti autorizzate». Anche riducendo il numero degli enti appaltanti «per garantire migliori condizioni di gara».

Quanto ai sistemi di aggiudicazione, Cantone ha auspicato commissari «estratti a sorte» tra esperti segnalati da ordini Università. Le deroghe devono essere ammesse in casi eccezionali, «ma l'uso e i casi di applicazione devono essere codificati». Senza aggiunte successive, come accaduto finora. Anche qui non sono mancati i riferimenti all'Expo, che ha largamente beneficiato di deroghe al codice appalti «alcune accordate con semplice ordi-



In audizione. Raffaele Cantone

nanza» ha segnalato l'ex magistrato, che ha stigmatizzato anche quelle appena concesse al progetto Pompei. Ma ora sarebbe sbagliato fermare tutto. Bisogna invece «applicare il principio» secondo cui «nessuno debba poter ottenere profitto dal proprio reato». Bisognerebbe anche rendere obbligatorio «almeno nei grandi appalti» il rispetto dei patti di integrità attraverso i bandi di gara «prevedendo sanzioni pecuniarie fino alla revoca dell'appalto in


caso di violazioni: chi vince l'appalto utilizzando tangenti deve perdere il contratto». «Se questo fosse stato fatto - ha specificato Cantone - non ci sarebbe stato bisogno di inserire il commissariamento nel decreto». Un meccanismo «intelligente e innovativo» difeso da Cantone «perché consente un commissariamento limitato al singolo appalto, con l'accantonamento degli utili a garanzia di azioni risarcitorie attivabili anche dallo Stato». Cantone si è anche detto favorevole «al ritorno di una norma sul falso in bilancio e, sull'autoriciclaggio e ha salutato con favore la norma che prevede per lo Stato il divieto di transazioni con società con sede nei paradisi paradisi fiscali».

Passaggio finale sul sistema di qualificazione dei costruttori agli appalti pubblici. Le Soa sono state «una scelta sbagliatissima» ha detto Cantone. «Visto che sono poche e fanno solo controlli formali non vedo perché questi controlli non possano essere fatti in modo oggettivo e automatico direttamente dalla banca dati sui contratti pubblici, riducendo anche i costi carico delle imprese». E questo ha aggiunto «sarà oggetto di una mia precisa proposta di modifica normativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE

Confermato l'obbligo di comunicare le varianti in corso d'opera all'Anac; stop alla qualificazione gestita dai privati (Soa)



L'ANALISI

Giorgio Santilli

Limite alle varianti perno della riforma

Due aspetti vanno sottolineati dell'audizione che Raffaele Cantone ha tenuto ieri alla Camera. Il primo riguarda il tema della "punizione" immediata delle imprese i cui amministratori e dirigenti sono inquisiti per corruzione e inquinamento dei sistemi di aggiudicazione delle opere. Cantone ha detto che non si può bloccare tutto, che i lavori devono andare avanti, che le imprese "corrotte" vanno allontanate subito, senza attendere i tre gradi di giudizio. La norma sul commissariamento dei rami di aziende più coinvolti negli appalti serve a questo, anche se sarebbe stato preferibile - e qui è il primo passaggio significativo - rendere cogenti i patti di integrità con l'esclusione dall'appalto dell'impresa corrotta. C'è l'indicazione di una strada: le revoche sostenute dalla legge e dai bandi sono preferibili al commissariamento. Non si può che essere d'accordo. L'altro aspetto riguarda il sistema degli appalti inteso più in generale su cui ieri Cantone affrontava alla Camera una sorta di esame di maturità. Superato a pieni voti. Il supercommissario della vigilanza ha mostrato di sapere bene che una riforma del sistema può nascere solo da una limitazione al sistema malato oggi dominante della variante in corso d'opera. Anche qui Cantone ha fatto ammissione di realismo: l'attuale norma che prevede la comunicazione all'Anac è solo un deterrente, ma un sistema più efficiente deve limitare le varianti, portatrici di aumenti di costi e allungamenti di tempi. Aggiungiamo noi che per limitare le varianti bisogna passare a un sistema basato sulla centralità di buoni progetti che finora non si sono visti.



Sui debiti p.a. comuni in tilt

«A seguito del terzo bando per l'assegnazione di risorse finanziarie (sotto forma di anticipazioni di liquidità) ai comuni per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, sono state soddisfatte tutte le domande pervenute e giudicate accoglibili, che ammontano complessivamente a 1,34 miliardi». Lo ha reso noto ieri in serata il ministero dell'economia e delle finanze, spiegando tuttavia che «la cifra è inferiore a quella messa a disposizione nel bando, pari a 1,8 miliardi, che rientra nel plafond di risorse stanziate per il 2014 dal dl n.102/2013». In sostanza dunque i comuni hanno chiesto meno di quanto invece reso disponibile dalle casse dello stato.



LE MISURE IN MATERIA ENERGETICA

Bollette tagliate del 10%. Fotovoltaico, incentivi spalmati

Rimodulazione a 25 anni degli incentivi per gli impianti fotovoltaici sopra i 200 kW e finanziamenti agevolati garantiti da cassa depositi e prestiti per i beneficiari della tariffa. A partire da gennaio 2015, spalmatura dell'incentivo da 20 a 25 anni per gli impianti fotovoltaici superiori a 200 kWp. La rimodulazione sarà stabilita in base al periodo residuo di incentivazione e senza il riconoscimento di interessi. Il beneficiario della tariffa «potrà accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo spettante al 1° gennaio 2015 e l'incentivo rimodulato». Tali finanziamenti «possono beneficiare, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o garanzia concessa dalla cassa depositi e prestiti». Le regioni e gli enti locali, dovranno adeguare i permessi rilasciati alla nuova durata degli incentivi. Questo è quanto si legge nella bozza di decreto attuativo del decreto crescita (illustrato ieri dai ministri Padoan e Guidi) in relazione al taglio delle bollette per le pmi.

Gli operatori fotovoltaici, in particolare quelli di grande dimensione (>200

Il taglio delle bollette

Rimodulazione	A partire da gennaio 2015, spalmatura da 20 a 25 anni delle agevolazioni per gli impianti fotovoltaici superiori a 200 kWp.
Modalità rimodulazione	La rimodulazione verrà stabilita in base al periodo residuo di incentivazione e senza il riconoscimento di interessi.
Finanziamenti bancari	Il beneficiario della tariffa, potrà accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo spettante al 1° gennaio 2015 e l'incentivo rimodulato.
Oneri	Oneri di sistema in parte anche sull'energia autoconsumata. Aggravio minimo, del 5% dei corrispettivi, per gli impianti non incentivati realizzati dal 2015 e il 10% per tutti gli altri.

kW) e di natura finanziaria, godono di incentivi superiori sia alle altre fonti rinnovabili, sia agli altri paesi europei. Il 4% degli operatori beneficiano del 60% della spesa annua per incentivi. Viene previsto di allungare obbligatoriamente il periodo di incentivazione da 20 a 25 anni, con conseguente riduzione della spesa annua mediamente del 20%, senza riconoscere alcun tasso di interesse. Dalla misura è atteso un gettito di 700-900

milioni di euro e i beneficiari sono le pmi. A partire dal 1° gennaio 2015, il Gse eroga le tariffe incentivanti, comprensive di premi, di cui ai decreti del MiSe 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, con rate mensili costanti, nella misura non inferiore all'85% su base annua del valore teorico calcolato sulla producibilità media annua di ciascun impianto, e di conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno solare di produzione. Ricordiamo che il 13 giugno scorso è stato approvato il pacchetto di misure rubricato «taglia bollette» in cui vengono regolato i tagli alle esenzioni delle Ferrovie dello

stato. Esenzioni che verrebbero mantenute solo per i consumi imputabili al servizio universale, eliminandole per i servizi a mercato (come ad esempio l'alta velocità). Dal 1963 le Ferrovie dello stato godono di un regime tariffario speciale (che si somma alle altre agevolazioni riservate ai grandi consumatori) in virtù del quale pagano l'elettricità a un prezzo significativamente ridotto. Verso la cessazione al trattamento di favore per Vaticano (anno 2014) e San Marino (2015), una misura che porterebbe 10-20 milioni. Il Vaticano e San Marino godono di agevolazioni sul prezzo dell'elettricità, sotto forma di riserva di capacità di importazione.

Cinzia De Stefanis

© Riproduzione riservata



» | **La storia** I timori di fallimento, i 40 miliardi di finanziamento al solare, le stime sui rendimenti e il peso delle lobby

Rinnovabili, addio (retroattivo) alle rendite

Quella protesta di banche e investitori

Per settimane la querelle sullo «spalma incentivi» per il fotovoltaico ha riempito i social network, più sensibili forse alle sorti della «green economy». Il governo vuole affossare le energie rinnovabili, è stato il rumore di fondo. Amplificatosi a dismisura dopo ciò che il premier Matteo Renzi ha detto all'assemblea del Pd di sabato: «Abbiamo riempito di sussidi chi investiva sulle rinnovabili, ma il costo in bolletta lo hanno pagato gli italiani».

Ma chi ha ragione, se qualcuno ha ragione, tra governo e lobby del fotovoltaico? È realista lo scenario catastrofista che vede all'orizzonte fallimenti a catena dei produttori e la fuga di investitori internazionali, scioccati ancora una volta dallo stravolgimento retroattivo delle regole? Come spesso accade la matassa è ingarbugliata, e si tratta di provare a sbrogliare filo per filo le responsabilità e gli interessi in gioco.

La prima delle responsabilità, a guardare bene, è proprio della politica, e ha raggiunto il suo punto massimo alla fine del 2010 quando con il decreto «salva-Alcoa» (che con l'Alcoa aveva poco a che fare) si sono aperte le porte a incentivi senza freni. Un bengodi. Curioso che il primo firmatario di quella norma fosse Filippo Bubbico del Pd, seguito però a ruota da quasi tutti gli esponenti dell'arco costituzionale. Risultato: gli incentivi multipartisan al solare fotovoltaico sono esplosi dai 900 milioni del 2010 ai 4 miliardi del 2011, poi ai 6 miliar-

di del 2012, per essere frenati, solo grazie a un altro decreto, a 6,7 miliardi nel 2013. Quando il governo ha deciso di intervenire, nel 2012, l'incentivo italiano al fotovoltaico era di 313 euro a megawattora, quasi il doppio di quello tedesco (162) e della media Ue (160).


Da allora la politica ha cercato di fare marcia indietro, anche se ormai l'albero, nato storto, è difficilmente raddrizzabile. Ciò che accadrà ora, secondo i produttori fotovoltaici, è che l'allungamento da 20 a 24 anni della durata degli incentivi rischia di mettere le aziende a rischio di «default», di fallimento. Con una riduzione degli incassi (il governo la stima in circa 500 milioni) il timore è che saltino i parametri dei «project financing» in corso con le banche. Se il rapporto tra margine operativo lordo e rata del debito da pagare scende sotto la parità (è questa la clausola usuale) la banca matura il diritto di chiedere il fallimento. Accadrà? In teoria il rischio di creare «tante piccole Sorgenia», come dice uno degli operatori, esiste. In realtà, e qui si tocca con mano l'interesse del sistema bancario nella vicenda, si potrebbe aprire una stagione di estenuanti rinegoziazioni. Con il sistema del credito stretto tra due prospettive poco esaltanti: accollarsi il peso di nuove sofferenze (c'è chi stima in 40 miliardi di euro il valore complessivo dei finanziamenti al fotovoltaico) o rimodulare oppure rinunciare a parte dei crediti, con tutto quello che ciò comporterebbe ai fini dei requisiti di Basilea. Della questione, dettaglio finora inedito, si è occupato a fine maggio l'esecutivo dell'Abi. Ed è proprio per stemperare questa asperità, e venire incontro alle imprese del solare sbilanciate sul debito, che il governo ha pensato di introdurre l'accesso a finanziamenti garantiti dalla Cassa Depositi. I produttori patrimonialmente più forti potranno invece optare per il taglio secco dell'incentivo, ad oggi stimato nell'8% ma che nel percorso parlamentare potrebbe essere ancora limato. Scappe-

ranno gli investitori internazionali? «Forse quelli che hanno investito solo sulle rendite», si dice a denti stretti dal ministero. Già, i rendimenti. E gli investitori esteri, altro anello della catena degli interessi e delle responsabilità. Su questo punto i numeri delle parti non concordano. Per le aziende fotovoltaiche non avrebbe più senso, oggi, parlare di ricche rendite, e i ritorni (Roe, return on equity) non andrebbero al di là del 5-6%. Assai lontani dal 15% strappato negli anni rugenti prima del 2012. Secondo fonti ministeriali, invece, una buona fetta delle imprese toccate dallo spalma-incentivi vanta tuttora un «Roe» tra l'8 e il 12%. Non male, tutto sommato.

Politica, produttori, investitori esteri, banche. Ma potrebbe mancare dalla partita il fronte dei produttori elettrici «fossili», quelli che usano gas e carbone? Secondo il sentimento prevalente nei social network, la «distruzione» delle rinnovabili avrebbe come regista occulto proprio la loro potente lobby. Di sussidi a loro favore (il «capacity payment», da pagare per mantenere la sicurezza del sistema, indebolita dalle fonti rinnovabili «non programmabili») si dovrebbe parlare in concreto a breve. Mentre il decreto di ieri taglia i 40 milioni annui garantiti all'Enel per tenere in esercizio 4 centrali a olio combustibile, e 130 milioni per l'interrompibilità, lo sconto a chi accetta di farsi tagliare la fornitura in caso di necessità, eventualità quasi mai verificatesi.

Ma la partita è in pieno svolgimento, e il passaggio in Parlamento riserverà di sicuro altre novità.


Stefano Agnoli

 @stefanoagnoli


© RIPRODUZIONE RISERVATA




Gli incentivi alle rinnovabili




Ritorno sull'investimento nei progetti fotovoltaici



Rinnovabili, semplificato il placet per i mini impianti




Semplificate le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti a fonti rinnovabili. Dal 1° ottobre 2014, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, si potrà utilizzare un modello unico che sarà approvato dal Mise e che sostituirà i modelli eventualmente adottati dai comuni. Il modulo inerente le comunicazioni di competenza del comune conterrà esclusivamente i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo a presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento e la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. Questo è quanto stabilito nell'articolo 12 del decreto semplificazioni approvato dal consiglio dei ministri del 13 giugno scorso.



GEOLOGI

Dissesto, petizione sulle risorse

«L'Italia è di nuovo in ginocchio per il maltempo: Roma, la Sardegna e tutte le regioni del Sud sono per l'ennesima volta in stato di allerta. Non aspettiamo l'autunno per correre ai ripari. Partiamo subito, sbloccando le risorse disponibili per gli interventi di manutenzione e prevenzione del rischio». È questo l'appello che Ance, architetti, geologi e Legambiente lanciano al governo Renzi in una petizione pubblica che sarà online a partire da mercoledì 25 giugno, all'interno del sito www.dissestoitalia.it, e che ha già riscosso l'interesse di nomi illustri del mondo delle istituzioni, della politica e dell'informazione. «Non è più accettabile», dicono, «che ogni anno si spenda circa 1 miliardo per riparare i danni provocati da frane, alluvioni e allagamenti e poco più di 100 milioni per prevenirli. Danni che negli ultimi 12 anni sono costati la vita a 300 persone, solo l'anno scorso a 24. Tempi brevi, risorse adeguate e regole trasparenti: solo così potremo ridare tranquillità ai cittadini ed evitare la tragica conta di danni e vittime che da anni siamo costretti a fare».



Istituito un registro unico. Registrazione entro 10 giorni dal ricevimento

Per le fatture elettroniche «codice» semplificato

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Ampliamento delle ipotesi in cui non è richiesta l'indicazione del Cig sulle **fatture elettroniche** destinate alla Pa, inserimento dei **codici Cig e Cup** nei contratti di appalto, posticipo al 1° luglio 2014 dell'invio dei dati mediante piattaforma elettronica relativi alle fatture per somministrazioni, forniture e appalti e a obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Queste le principali novità introdotte in sede di conversione agli articoli 25 e 27 del decreto legge 66/2014. Resta invece invariato l'obbligo dettato dall'articolo 42 circa l'istituzione del registro unico delle fatture per le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 165 del 2011.

Nel nuovo registro dovranno essere annotate, dal 1° luglio 2014, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Oltre ad anticipare al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, per assicurare la tracciabilità dei pagamenti, l'articolo 25 ha introdotto anche il divieto di saldare le fatture della pubblica amministrazione che non riportano il Codice identificativo di gara (Cig) e il Codice unico di progetto (Cup). In sede di

conversione sono state ampliate le ipotesi in cui non è richiesta l'indicazione del Cig.

Viene infatti ora operato un richiamo alle linee guida, approvate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione 4 del 7 luglio 2011, sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in mate-

NUOVI ADEMPIMENTI

Nei contratti di appalto la stazione appaltante inserirà i codici Cig e Cup insieme con la clausola di nullità assoluta

ria di normativa antimafia. Inoltre, sono stati individuati casi di esclusione dell'obbligo di indicazione del Cig attraverso l'inserimento di una apposita tabella, allegata al decreto legge convertito, in cui sono elencate singole tipologie di appalto per i quali opera l'esclusione. Tale tabella è soggetta ad aggiornamento periodico da parte del ministero dell'Economia e delle finanze.

L'elenco degli appalti esclusi da indicazione di Cig ricomprende in gran parte gli articoli 19 e 25 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs 163/2006, interessando, tra gli

altri, l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, i servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia, le prestazioni sociosanitarie e di ricovero.

Attraverso l'aggiunta del comma 2-bis all'articolo 25, è disposto l'inserimento nei contratti di appalto, a cura della stazione appaltante, dei codici Cig e Cup, insieme con la clausola di nullità assoluta dei contratti, come prevista dall'articolo 3 comma 8 della legge 136/2010, qualora non sia previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La clausola va integrata con il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della normativa in esame.

L'articolo 27 del Dl 66 è stato modificato posticipando al 1° luglio 2014, rispetto al 1° gennaio, la comunicazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione dei crediti, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei dati relativi alle fatture o a richieste equivalenti di pagamento ricevute. Le informazioni relative al primo semestre 2014 dovranno comunque essere comunicate e trasmesse in modalità aggregata. Inoltre, dal 1° luglio 2014 occorrerà comunicare, con le medesime modalità, ed entro il 15 di ogni mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali, nel mese precedente, risulta superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Proprietà fondiaria I notai in campo

Anche il **Notariato italiano** è tra i sostenitori del **Protocollo di Milano** sull'alimentazione e la nutrizione promosso da **Barilla Center for Food&Nutrition**. Di più: con **larancia.org**, una piattaforma editoriale nata per aiutare i giovani a fare impresa, il Notariato diventa partner editoriale del progetto **Barilla Cfn Yes** (Young Earth Solutions); un programma dedicato ai giovani under 30 impegnati nel campo della sostenibilità alimentare.

L'obiettivo del Protocollo Milano è fare in modo che i temi legati all'alimentazione e alla nutrizione siano tra le priorità delle agende degli opinion leader e dei decision maker di tutto il pianeta. Il Consiglio nazionale del notariato (Cnn) ha spiegato in una nota di avervi aderito perché «ritiene che gli obiettivi perseguiti da Barilla Center for Food&Nutrition costituiscano i pilastri della vita economica di uno Stato». Per altro, in qualità di membro dell'**Unione Internazionale del Notariato** (www.uinl.org), organismo composto dai notariati presenti in 86 paesi nel mondo, il Cnn è impegnato con propri rappresentanti, su richiesta dei rispettivi governi, per sostenere il diritto alla terra attraverso la modernizzazione del sistema fondiario ad Haiti, Vietnam, Madagascar, Togo, Cina, Egitto, Qatar, Colombia e Burkina Faso. Per il Cnn «rendere la proprietà fondiaria sicura ed efficiente e tutelare la terra quale "diritto umano", è essenziale per lo sviluppo economico di ogni Paese». Una mission che, tra l'altro, si pone in contrasto rispetto alle recenti speculazioni in fatto di land grabbing, che hanno colpito l'Africa. I notai mettono dunque a disposizione tutta la loro esperienza, per elaborare progetti concreti di riforma dei sistemi di proprietà della terra insieme alle organizzazioni internazionali e alle autorità politiche. E lo fanno insieme al **Barilla Center** in linea con i temi proposti da Expo 2015.



Per gli aspiranti professionisti si tratta di testare la preparazione al termine della pratica in studio

Esami di stato a tutela del paese *Al via le prove di abilitazione per i commercialisti*

Leri 18 giugno sono iniziate in tutto il paese le prove degli esami di stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e quelli per esperto contabile.

L'esame di stato ai fini dell'abilitazione rappresenta un passaggio di estrema importanza nel percorso professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Negli ultimi tempi, in considerazione di peculiari cambiamenti di tipo economico e normativo, la disciplina dell'esame abilitante è stato oggetto, da un lato, di modifiche che hanno interessato anche le tempistiche necessarie per poterlo sostenere, così come, dall'altro lato, di proposte di cambiamento che non sempre sono andate nella direzione di riconoscere appieno l'importanza e la valenza di tale passaggio.

Per questo motivo, pare quanto mai opportuno e attuale svolgere alcune considerazioni sulle principali caratteristiche dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista, evidenziandone al contempo gli aspetti di particolare criticità attualmente oggetto di discussione.

Le professioni intellettuali, trovano il loro fondamento nell'art 33 della Costituzione, dove al 5° comma si prescrive «un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».

L'esercizio delle professioni intellettuali è poi disciplinato dagli artt. 2229 - 2236 del codice civile; in particolare, l'art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) specifica: «La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi». Per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile tale norma ordinamentale è rappresentata dal dlgs 139/2005.

Ma perché il Legislatore ha sentito l'esigenza di prevedere una particolare disciplina per l'esercizio delle professioni intellettuali?

Il mercato delle professioni intellettuali è definito un mercato di «credence goods» caratterizzato cioè dall'offerta di servizi che hanno caratteristiche «credence»; si tratta cioè di beni, ma prevalentemente di servizi, per i quali non è possibile determinare a priori la qualità del servizio richiesto e ricevuto.

I mercati «credence» sono caratterizzati dalle cosiddette «asimmetrie informative»: l'utente/consumatore non sarà in grado di verificare immediatamente la qualità della prestazione ricevuta, ma solo dopo averla usufruita, tendenzialmente nel medio lungo periodo. A sua volta, caratteristica della prestazione intellettuale, è la prestazione stessa: il professionista, cioè, mette a disposizione del cliente tutte le sue conoscenze specifiche, acquisite durante il suo percorso di formazione professionale (laurea universitaria, tirocinio, superamento dell'esame di abilitazione). Tale preparazione professionale, è opportuno specificarlo, deve essere poi mantenuta con l'aggiornamento costante (sistema della formazione permanente).

Il fenomeno delle asimmetrie informative porta con sé due rischi che sono indicati con i termini «adverse selection» e «moral hazard».

L'adverse selection rappresenta il rischio che il cliente, non essendo in grado di valutare a priori e oggettivamente, la qualità della prestazione richiesta, orienti la sua scelta solo sulla base di criteri economici, scegliendo di conseguenza il professionista che offre i propri servizi ad un livello di prezzo più basso, ossia ad un livello di prezzo tale che consente solo ai professionisti che non hanno investito risorse nella loro preparazione, di fare comunque profitti a quel livello di prezzi. Conseguenza nel breve periodo: i professionisti di qualità saranno costretti ad abbandonare il mercato non potendo essere in grado di operare secondo criteri di economicità a quel livello dei prezzi; una volta usciti dal mercato i professionisti di

qualità, gli operatori rimasti potranno operare in regime di monopolio/oligopolio e quindi aumentare i prezzi delle loro prestazioni senza curarsi di migliorarne la qualità delle prestazioni rese, usufruendo così di una rendita di posizione.


All'opposto si trova il fenomeno del «moral hazard»: anche il professionista di qualità può essere tentato fornire all'utente/consumatore una prestazione con un contenuto di qualità inferiore se non addirittura un servizio/prestazione di cui non vi è l'effettivo il bisogno.

Per evitare che ciò accada il Legislatore ha scelto di regolamentare l'esercizio di talune professioni: quelle che presentano, contemporaneamente, sia caratteristiche «credence» che un risvolto sociale di tutela della fede pubblica, ovvero di interessi costituzionalmente garantiti. Per far ciò ha previsto gli ordini professionali, che sono enti pubblici non economici, e operano sotto la vigilanza di altri enti a loro sovraordinati (ministero della giustizia, ministero del lavoro, ministero della salute,

ministero dei lavori pubblici); regolamentandone l'accesso attraverso lo svolgimento di un determinato percorso formativo certificato (laurea - tirocinio - esame di stato) e dettando i principi a cui gli ordinamenti professionali devono conformarsi.

Le norme del codice civile si occupano delle prestazioni intellettuali disciplinandone le modalità di esercizio, attraverso la previsione di iscrizione in albi o collegi, disponendo la personalità della prestazione, prevedendo i criteri per la determinazione del compenso e fissando le norme in tema di responsabilità.

Con l'obbligatorietà dell'iscrizione disposta dall'art. 2229, il Legislatore ha ritenuto che l'interesse pubblico a un corretto svolgimento di



determinate professioni fosse talmente rilevante che per tutelarle ha disposto il sacrificio di altre libertà fondamentali, anch'esse tutelate a livello costituzionale, ad esempio l'art. 41 (l'iniziativa economica privata è libera).

Da questo «sacrificio» discendono puntuali e precisi obblighi a carico del professionista primo tra tutti quello della personalità della prestazione, salvo la possibilità di avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di collaboratori e ausiliari; dal principio della personalità discende direttamente la responsabilità personale del professionista.

L'ordinamento professionale prevede, all'art. 1 che agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative.

Al comma 2 dello stesso articolo viene presentato un elenco, comunque non esaustivo, delle attività che formano oggetto della professione.

Ed è proprio sulla base di questa elencazione e del riconoscimento della competenza specifica nelle materie sopra indicate, introdotta con il dlgs 139 individuati dal-

la giurisprudenza come atti «caratteristici», ancorché non esclusivi di una professione, che le SS.UU. penali della Cassazione hanno stabilito con sentenza nr. 11545/2012 che, «Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato».

Si evidenzia così l'importanza dell'esame di stato, quale momento di verificare che le conoscenze acquisite nel periodo di formazione siano tali da permettere lo svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile sulla base delle caratteristiche adombrate.

Cassazione. Il rappresentante fiscale è riconosciuto responsabile del reato di omesso versamento

Iva evasa, paga il professionista

Non costituisce esimente il fatto di essere consulente esterno

Antonio Iorio

Il rappresentante fiscale risponde del reato di omesso versamento dell'Iva da parte della società estera da lui rappresentata, a nulla rilevando che egli sia un professionista esterno, estraneo alla gestione e alla decisioni societarie. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza 26356 depositata ieri.

La Corte d'appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a otto mesi di reclusione a un professionista italiano, rappresentante fiscale di una società inglese, per il reato previsto e punito dall'articolo 10 ter del Dlgs 74/2000 in quanto la società estera aveva omesso di versare Iva risultante dalla dichiarazione annuale al di sopra la soglia di punibilità penale (circa 184.000 euro).

La medesima Corte aveva ridotto invece le pene accessorie comminate al professionista (incapacità di contrattare con

la Pa e interdizione dalle funzioni di assistenza e rappresentanza tributaria). Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, la responsabilità di un rappresentante fiscale in Italia di una società estera, ricomprende anche quella penale in merito all'omesso versamento dell'Iva. L'assunzione di tale responsabilità deriva, infatti, dall'accettazione della nomina, a prescindere dal fatto che egli sia estraneo alla gestione societaria e non sia neanche autorizzato a operare sul conto corrente della società.

Avverso tale decisione era proposto ricorso per Cassazione nel quale, in buona sostanza, veniva lamentato che il delitto in contestazione prevede una responsabilità a titolo di dolo e non di colpa.

Poiché la governance della azienda non aveva messo il professionista nelle condizioni di pagare il dovuto, ed essendo egli estraneo alla gestione socie-


taria (tanto da non essere neanche autorizzato a operare sui conti) occorreva escludere la sua responsabilità penale. La Cassazione ha invece confermato al sentenza di appello e quindi la condanna inflitta.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che, a norma dell'articolo 17 del Dpr 633/72, il rappresentante fiscale è responsabile in solido con il rappresentato circa gli obblighi in materia di Iva.

Il delitto di omesso versamento Iva (articolo 10 ter del Dlgs n. 74/2000) riguarda «chiunque» omette di versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e pertanto va compreso anche il rappresentante fiscale. A nulla rileva che egli risulti non interessato alla gestione societaria e non sia autorizzato a operare sui conti dell'impresa. Infatti, precisa la sentenza, dalla volontaria accettazione della nomina scaturiscono gli obblighi di carattere fiscale in base al ripetuto articolo 17 del Dpr 633/72 e, in ipotesi di violazione, anche le conseguenze di carattere penale.

La decisione della Cassazione deve far riflettere in quanto molti studi professionali sono rappresentanti fiscali di società estere operanti in Italia. Va da sé che, considerazione di quanto precisato dalla sentenza, una volta assunto tale incarico, se la società estera dovesse decidere di non versare l'Iva, il professionista, per evitare il reato - e quindi la condanna penale con tutte le conseguenze anche derivanti dall'applicazione delle pene accessorie - non avrebbe altra scelta che provvedere al pagamento dell'imposta con propri fondi. Peraltro non va dimenticato che alla condanna definitiva consegue la confisca per equivalente (nella specie nei confronti del rappresentante) di importo pari a quello non versato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tanto premesso, hanno correttamente evidenziato i giudici di merito che era irrilevante che il ricorrente non si fosse concretamente interessato alla gestione della società, e che non fosse autorizzato ad operare sul conto corrente della medesima, in quanto l'assunzione di responsabilità (in solido) derivava dall'accettazione della nomina.

Dalla volontaria accettazione di quella nomina scaturiscono, invero, gli obblighi di natura fiscale di cui all'articolo 17 del Dpr 23 gennaio 1973 n. 43 e, in caso di violazione, le conseguenze di carattere penale ex articolo 10 ter del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Corte di cassazione, sentenza n. 26356 della Terza sezione penale depositata il 18 giugno 2014

